

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2016, n.526

Cont. n. 263/16/FR. TAR Puglia –Sede di Bari – B.A. spa. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Leonilde Francesconi, legale interno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato il 10/03/2016 proposto dinanzi al TAR Puglia — Sede di Bari, la B. A. spa., meglio individuata nella relazione allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Barsi, ha richiesto l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione prot. n. A00_108-271 dell'11.01.2016 con cui il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha rideterminato, ai sensi del comma 252-251 della L. 296/2006, il canone demaniale dovuto dalla ricorrente per l'anno 2016 in € 43.665,69 oltre € 4.366,57, quale imposte regionale, pari al 10% del canone demaniale;
- la ricorrente è titolare di una concessione demaniale tesa alla gestione del porto turistico della città di Bisceglie, in forza di atto formale n. 305/2001 del 4.9.2001 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Molfetta. In particolare, con il suddetto atto è stato concesso, per la durata di 30 anni, una zona demaniale marittima di mare territoriale della superficie complessiva di mq 29.860;
- l'art. 3 del suddetto atto formale fissa il canone annuo in lire 20.778.000, da versarsi, ex D.lgs. N. 237/1997, in rate annuali anticipate, con decorrenza stabilita all'rt. 1 del medesimo atto, da aggiornare annualmente. La legge finanziaria 2007 ha rideterminato i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e per quelle destinate alla nautica da diporto con decorrenza dal 1° gennaio 2007 —art. 1, commi 251 e 252 L. 296/2006-, determinando un oggettivo aumento degli stessi;
- con 2 circolari rispettivamente del 21.2.2007 prot. 2007/7162 e del 10.2.2009, la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del Demanio ha chiarito che le disposizioni della legge finanziaria 2007 si applicano anche alle concessioni in corso;
- la ricorrente contesta, nel giudizio de quo, l'applicazione della L. 296/06 e , quindi, le disposizioni che hanno determinato l'aumento del canone concessorio, anche alle concessioni in corso e, conseguentemente, eccepisce l'illegittimità delle pretese avanzate dalla Regione Puglia con la Determinazione impugnata in quanto rinvenienti da un'asserita errata applicazione della norma. Si evidenzia che la B.A. spa ha già presentato ricorso innanzi al TAR Bari con il medesimo oggetto e il Collegio, con sentenza breve n. 1313 resa nella C.C. del 15.5.2008, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A.;
- il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. A00_108/3897 del 22.3.2016, allegato privacy, ha evidenziato la necessità di resistere nel prefato giudizio per le ragioni di cui alla citata relazione;
- il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Regionale, ha conferito per ragioni di urgenza, incarico difensivo, salva ratifica, all'Avv. Leonilde Francesconi, legale interno, già officiata in giudizi concernenti la medesima questione;

Si dà atto che il mandato per i legali interni è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento dei medesimi matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia — Sede di Bari, per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell' Avv. Leonilde Francesconi, legale interno dell'Avvocatura Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante